

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

n. 65

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 13 al 19 marzo 2003)

INDICE

| | | | |
|---|-----------|--|-----------|
| BEDIN: sui recenti fenomeni di razzismo verificatisi a Padova (4-01551) (risp. CASTELLI, <i>ministro della giustizia</i>) | Pag. 3059 | sull'ineleggibilità di consiglieri comunali della provincia di Napoli (4-03439) (risp. D'ALÌ, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>) | Pag. 3076 |
| BUCCIERO: sulla situazione di Silvia Baraldini (4-01970) (risp. CASTELLI, <i>ministro della giustizia</i>) | 3059 | GARRAFFA: sul Corpo dei vigili del fuoco di Palermo (4-03168) (risp. BALOCCHI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>) | 3078 |
| sulla detenzione del signor Carlo Trotta in Guinea (4-03199) (risp. MANTICA, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) | 3060 | LABELLARTE: sul Consiglio nazionale forense (4-03278) (risp. CASTELLI, <i>ministro della giustizia</i>) | 3064 |
| CARUSO Luigi: sul Consiglio nazionale forense (4-03890) (risp. CASTELLI, <i>ministro della giustizia</i>) | 3063 | MAFFIOLI: sulla regolarità della corsa Tris (4-03549) (risp. ALEMANNI, <i>ministro delle politiche agricole e forestali</i>) | 3079 |
| CASTAGNETTI: sull'accesso ai documenti del comune di Botticino (4-02918) (risp. D'ALÌ, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>) | 3070 | MALABARBA: sulla nomina del signor Canali a rappresentante del Ministero in una conferenza su «Infrastrutture e <i>standard</i> di comunicazione» (4-03699) (risp. GASPARRI, <i>ministro delle comunicazioni</i>) | 3081 |
| DE PAOLI: sulla costruzione di una centrale elettrica nel comune di Villa di Serio (4-02819) (risp. DELL'ELCE, <i>sottosegretario di Stato per le attività produttive</i>) | 3071 | MEDURI: sulla gestione delle Poste Italiane spa (4-01856) (risp. GASPARRI, <i>ministro delle comunicazioni</i>) | 3082 |
| DI SIENA ed altri: sull'apertura di un corridoio aereo verso l'Iraq (4-03494) (risp. MANTICA, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) | 3073 | MINARDO: sulla liquidazione dei contributi previsti per i comuni in provincia di Ragusa (4-02339) (risp. D'ALÌ, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>) | 3084 |
| FLORINO: sulla società Janell srl (4-01936) (risp. CASTELLI, <i>ministro della giustizia</i>) | 3074 | | |

BEDIN. – *Ai Ministri della giustizia e dell'interno.* – Premesso che in occasione della Giornata della memoria, ricorrente domenica 27 gennaio 2002, numerosi scritti minacciosi sono pervenuti a Padova a persone e organizzazioni che hanno subito la persecuzione nazifascista;

considerato che l'etica civile e umana di ogni democratico, oltre che la Costituzione vigente, richiedono di non tollerare, anzi di perseguire, i rigurgiti di razzismo, intolleranza e apologia delle stragi commesse dal nazifascismo,

si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere per sviluppare la dovuta vigilanza che consenta di isolare, identificare e perseguire i singoli e le organizzazioni che commettono tali indegni reati.

(4-01551)

(21 febbraio 2002)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto indicata, si rappresenta che nella provincia di Padova si è verificato un solo episodio di intolleranza riconducibile alla «Giornata della memoria».

Infatti, nella notte tra il 29 e il 30 gennaio scorso, sono stati traccitati, con vernice di color nero, un simbolo di estrema destra e una scritta murale di tenore offensivo nei confronti di un assessore comunale che aveva rappresentato il Comune di Padova in tutte le manifestazioni commemorative della «Giornata della memoria».

La locale Questura ha provveduto ad inviare un'apposita informativa all'Autorità Giudiziaria, la quale, constatato che in essa risulta che non è stata proposta querela dalla persona offesa, non ha avviato alcun procedimento penale.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(12 marzo 2003)

BUCCIERO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della giustizia e dell'interno.* – Premesso:

che negli anni scorsi vi fu una mobilitazione «monitoria» nei confronti della terrorista non pentita Silvia Baraldini;

che, con l'intervento del Governo italiano di centro-sinistra, la Baraldini, condannata a 42 anni di reclusione, è tornata in Italia,

si chiede di sapere quale sia la attuale situazione della Baraldini e se e quali misure di sicurezza siano state poste in essere nei confronti della stessa.

(4-01970)

(16 aprile 2002)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto indicata, si rappresenta che con ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma del 18 aprile 2001, depositata il 21 aprile 2001, Silvia Baraldini è stata ammessa alla misura alternativa della detenzione domiciliare fino alla data del 20 settembre 2001 ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 1, dell'ordinamento penitenziario. La stessa è stata successivamente sottoposta a perizia d'ufficio in ordine alla compatibilità delle sue condizioni di salute con il regime carcerario. La Baraldini è stata poi ricoverata per essere sottoposta a intervento chirurgico, ed i periti d'ufficio dovevano rispondere per iscritto agli ulteriori quesiti posti entro la data dell'udienza fissata per il 16 luglio 2002. Tale udienza è stata rinviata al 23 ottobre 2002 e poi ancora all'8 novembre 2002, data in cui il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha ammesso Silvia Baraldini alla detenzione domiciliare per ulteriori 12 mesi, in considerazione delle sue particolari condizioni di salute.

Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma aveva richiesto, in via principale, la cessazione della detenzione domiciliare e la ritraduzione in carcere, ed in subordine la restrizione dei permessi di uscita della detenuta: il Tribunale ha accolto le richieste subordinate determinando in quattro ore giornaliere (dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00) la facoltà di uscita dall'abitazione per attendere alle quotidiane esigenze di vita, ferma rimanendo la possibilità di uscita per esigenze terapeutiche. In sintesi, quindi, i tempi di uscita giornaliera dall'abitazione sono stati dimezzati rispetto al precedente regime.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(12 marzo 2003)

BUCCIERO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

da circa cinque mesi un cittadino italiano, il signor Carlo Trotta, è rinchiuso nel carcere di Konakei, capitale della Guinea, con l'accusa di concorso in truffa;

il Trotta lavora, da diversi anni, nel settore import-export dell'alimentazione e, spesso, detiene rapporti commerciali con il Senegal;

circa sei mesi fa, a Dakar, capitale del Senegal, il nostro connazionale, insieme ad altri italiani, concluse una trattativa con alcuni cittadini senegalesi e un guineano – rivelatosi, in seguito, persona inaffidabile –

per la compravendita di oro grezzo, stabilendo, per la stessa, la complessiva somma di 250 milioni delle vecchie lire;

subito dopo l'acquisto dell'oro, il Trotta, gli altri imprenditori italiani e il guineano vennero fermati e portati in una falsa caserma ad opera di alcuni pseudomilitari, i quali, una volta impossessatisi dell'oro frutto della compravendita, rilasciarono i prigionieri;

vista la stranezza del fatto, il gruppo di italiani si rivolgeva alla polizia locale senegalese denunciando quanto accaduto e questa, con un'operazione fulminea, riusciva ad arrestare l'intera banda ma non riusciva a recuperare l'oro;

il guineano, inspiegabilmente, dopo l'arresto e la condanna, veniva ricoverato in ospedale, dal quale poi fuggiva, rifugiandosi nella sua patria (Guinea);

dopo due giorni, il Trotta, spostatosi in Guinea, incontrò, casualmente, il cittadino della Guinea che lo minacciò;

il giorno dopo questo incontro, il cittadino barese venne prelevato dall'albergo in cui risiedeva e condotto in caserma, dove venne accusato prima di questioni politiche e successivamente di truffa allo Stato di quel paese;

durante l'interrogatorio lo stesso notò che uno dei poliziotti locali parlava con il guineano e questi, a sua volta, faceva telefonate al Ministro della giustizia della Guinea, il quale, senza alcuna base di prova, decretò l'arresto del Trotta;

sulla base delle leggi approssimative di quel paese, tale provvedimento comportò l'immediato arresto del Trotta;

a seguito di tale arresto, il Trotta, orfano di padre e con una madre in gravissime condizioni di salute, ha contratto, in carcere, diverse malattie, tra cui la malaria e una rara malattia della pelle;

l'imputazione ascritta al nostro concittadino è stata opera di un cittadino guineano che, in Senegal, è stato condannato alla pena di cinque anni di reclusione e che tale pena non ha scontato, in quanto è fuggito dal carcere, rifugiandosi in Guinea,

si chiede di conoscere:

quale sia l'entità degli aiuti che lo Stato italiano stanziava alla Guinea;

se, alla luce di tali fatti, si ritenga opportuno convocare l'incaricato di affari della Guinea in Roma, onde ottenere, in tempi brevi, una soluzione del caso.

(4-03199)

(22 ottobre 2002)

RISPOSTA. – In merito al primo punto sollevato dall'onorevole interrogante e relativo all'entità degli aiuti concessi dal nostro paese alla Guinea, le iniziative di cooperazione in corso tra il 2002 e il 2003 sono:

2002: Programma d'emergenza per l'assistenza alla popolazione infantile del valore di circa 774.000 euro, affidato all'UNICEF;

2002: Contributo all'UNHCR per un valore di 400.000 euro, per attività a favore dei rifugiati sierraleonesi e liberiani sfollati in Guinea;

2002-2005: Programma di sicurezza alimentare, attivato tramite la FAO, per un valore di 1 milione di dollari;

2002: Programma integrato di sviluppo rurale di Labè e Pita, per un contributo di 1 milione di euro, affidato alla ONG GVC;

2003: Aiuti alimentari, attivati tramite AIMA, per un valore di 600.000 euro.

Per quanto invece riguarda il caso del signor Carlo Trotta, il connazionale è stato arrestato in Guinea nel giugno scorso, con l'accusa di truffa relativa ad una transazione di oro.

L'Ambasciata d'Italia in Dakar, competente anche per la Guinea, si è interessata al caso sin dai suoi inizi, facendo seguire ai contatti telefonici con l'interessato continue richieste d'informazioni alle autorità locali al fine di conoscere il reale svolgimento della vicenda e le motivazioni della detenzione. La stessa Ambasciata ha altresì provveduto a richiedere ed ottenere il trasferimento del signor Trotta nei locali dell'infermeria del carcere affinché gli fosse offerta una migliore assistenza.

Alle frequenti visite del rappresentante del nostro Consolato Onorario in Guinea ha fatto seguito quella del responsabile della Sezione consolare dell'Ambasciata in Dakar, che ha tra l'altro incontrato il Segretario Generale del locale Ministero della giustizia al fine di verificare la correttezza procedurale degli atti emessi dalla magistratura inquirente.

Dai contatti avuti con il Ministero della giustizia di Conakry nel perdurante tentativo di far luce sui reali motivi della detenzione, la nostra Ambasciata veniva a conoscenza dell'invio di una rogatoria a Dakar al fine di accertare le circostanze determinanti l'arresto in Senegal, alcuni mesi prima, dell'accusatore del signor Trotta, signor Jean Mar Tellano, nell'ambito di una truffa per la compravendita di oro ai danni di alcuni italiani.

Sono stati inoltre compiuti una serie di passi della nostra Ambasciata presso l'Ambasciatore della Guinea a Dakar, il Ministro della giustizia e il Ministro degli affari esteri della Guinea, intesi a deplorare il protrarsi della detenzione preventiva, peraltro in presenza di accuse non suffragate da alcuna evidenza, allo scopo di ottenere la messa in libertà provvisoria del connazionale.

Questa intensa azione da parte delle nostre autorità diplomatico-consolari ha determinato la concessione della libertà provvisoria in favore del signor Trotta lo scorso 24 ottobre. Tale decisione è stata possibile anche grazie al diretto intervento del Ministro degli affari esteri della Guinea François Lonsely Fall e del Ministro della giustizia, Abou Camara - opportunamente sensibilizzati in merito dalle nostre Autorità diplomatiche - che si sono recati personalmente presso la prigione per disporre la scarcerazione del connazionale. Il signor Trotta, munito di un documento di soggiorno provvisorio, è stato quindi accompagnato in clinica dal perso-

nale del Consolato Onorario d'Italia a Conakry per accertamenti sul suo stato di salute.

È utile sottolineare che in occasione di un incontro con il Ministro della giustizia, nel quale è stata espressa gratitudine per aver contribuito a superare gli ostacoli che a livello giudiziario determinava il protrarsi della detenzione preventiva del connazionale, l'esponente del Governo guineano ha menzionato, nel contesto, l'interesse per un accordo di cooperazione giudiziaria con il nostro Paese, analogo ad accordi già esistenti con Francia e Spagna. Questo permetterebbe in futuro di poter disporre di strumenti di cui avvalersi in situazioni simili.

Lo scorso 7 gennaio il signor Trotta è rientrato in patria con un volo Alitalia in partenza da Dakar, dopo aver abbandonato via terra la Guinea, per essendo sprovvisto del passaporto italiano trattenuto dall'Autorità giudiziaria guineana. La partenza dall'aeroporto di Dakar è avvenuta con il consenso delle autorità di frontiera senegalesi, in base all'esibizione di una semplice denuncia di smarrimento del passaporto sporta dall'interessato alla polizia locale e, d'accordo con i funzionari Alitalia, che hanno a loro volta avvisato la nostra polizia di frontiera a Milano-Malpensa.

Alla luce di una oggettiva complessità sotto il profilo giudiziario della vicenda - che vede ancora non definito il contenzioso di merito cui è stato legato l'arresto del connazionale - va sottolineato che la sua positiva soluzione in tempi più brevi di quanto all'inizio si potesse sperare, è stata indubbiamente favorita dei reiterati e fermi interventi al massimo livello della nostra Rappresentanza diplomatica presso le autorità guineane.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

MANTICA

(7 marzo 2003)

CARUSO Luigi. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

la professione di avvocato si svolge dinanzi a due distinti ordini di magistrature: le ordinarie (fino alle Corti d'appello) e le superiori (Corte di cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti, Tribunale superiore delle acque pubbliche...);

l'albo degli avvocati iscritti alle magistrature ordinarie è tenuto dei consigli dell'Ordine territoriali, presenti in ogni sede di Tribunale;

l'albo degli avvocati abilitati al patrocinio presso le Magistrature superiori ha carattere nazionale ed è tenuto dal Consiglio Nazionale Forense (C.N.F.);

secondo la normativa attuale ciascun Consiglio ha diritto di pretendere dai propri iscritti un contributo annuale nella misura strettamente necessaria al proprio funzionamento. Deve inoltre sottoporre il proprio bilancio annualmente all'approvazione degli iscritti;

il C.N.F. è ospitato presso il Ministero della giustizia e dispone di personale (attualmente di un Magistrato e di quattro cancellieri) a totale

carico del Ministero stesso, così che le spese del suo funzionamento sono estremamente ridotte;

il C.N.F., pur non avendo alcuna competenza sugli avvocati non abilitati al patrocinio dinanzi alle Magistrature superiori, e dunque non «iscritti» presso di esso, sta pretendendo anche da loro il pagamento di una quota di iscrizione in misura pari alla metà di quella imposta ai «cassazionisti»;

alcuni Consigli dell'Ordine degli avvocati, ed in particolare quello di Roma, esaminate le disposizioni di legge, hanno ritenuto di non doversi prestare a raccogliere tali quote, pretese evidentemente senza causa e senza alcun titolo;

il C.N.F. ha indirizzato agli avvocati non cassazionisti, in particolare ai romani, una lettera in cui minaccia provvedimenti disciplinari se essi si sottraessero al pagamento;

il C.N.F., inoltre, pur determinando esso medesimo il contributo annuale per il suo funzionamento, non ha mai reso pubblico il proprio bilancio, né l'ha sottoposto ad alcuna approvazione o controllo, neppure a quello previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382,

si chiede di sapere quali iniziative intenda assumere il Ministro della giustizia per impedire il comportamento sopra descritto e l'imposizione agli avvocati non cassazionisti, sostanzialmente estranei, di una tassa priva di causa e giustificazione giuridica, per far osservare al C.N.F. le disposizioni di legge che lo obbligano a sottoporre all'approvazione degli iscritti suoi contribuenti i bilanci, con conseguente controllo economico su di esso, e per far osservare al C.N.F. la disposizione di ordine pubblico che impone di limitare la richiesta di contributo da parte degli iscritti alle spese strettamente necessarie al suo funzionamento.

(4-03890)

(13 febbraio 2003)

LABELLARTE. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che:

l'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, dispone che il Consiglio Nazionale di ogni categoria professionale, sovraneamente, quanto inammissibilmente, con potestà hegeliana «determina annualmente il contributo dovuto dagli iscritti nell'albo»;

peraltro l'articolo 23 della Costituzione riserva alla legge l'imponibilità di prestazioni patrimoniali, ma – come è pacifico in dottrina e come ha ribadito la giurisprudenza (tra le altre: Corte Cost., sentenza n. 88 del 1986) – affinché la riserva di legge sia pienamente efficace, è necessario (come già sommariamente accennato) che la legge contenga tutti gli elementi necessari all'individuazione e all'applicazione del tributo o contributo: in particolare la legge deve indicare – tra l'altro – gli importi esigibili o, almeno, gli importi massimi pretendibili o – quantomeno – i principi per la determinazione oggettiva delle aliquote da applicarsi, oppure l'aliquota massima consentita; in pratica la legge deve individuare tutti

gli elementi essenziali, affinché non vi sia la possibilità di arbitrii da parte dell'ente impositore;

in mancanza di una predeterminazione legale, oggettiva dell'importo, occorrerebbe almeno una determinazione negoziale, assembleare di approvazione preventiva da parte degli onerandi, come nell'assemblea annuale di ogni Ordine territoriale, dei costi e della diversa contribuzione eventualmente tra diverse categorie di contribuenti, come nel caso della pretesa del Consiglio Nazionale Forense a carico sia degli avvocati nell'albo tenuto da tale ente, sia - in misura diversa - degli avvocati non iscritti in tale albo;

il detto Consiglio Nazionale Forense, senza rendere noto preventivamente ai propri contribuenti il proprio bilancio sul quale basare la previsione e poi il consuntivo delle spese necessarie al proprio funzionamento e così senza che i contribuenti cassazionisti approvino un tale bilancio, pretende potestativamente, sovranamente (e così incostituzionalmente) il contributo annuo di 51,6 euro da esso stesso Consiglio Nazionale Forense unilateralmente determinato a carico di circa 30.000 avvocati iscritti nel predetto albo dei cassazionisti tenuto dallo stesso Consiglio Nazionale Forense;

la pretesa di pagamento è stata così finora basata su una disposizione superata dall'entrata in vigore della Costituzione, appunto nel menzionato articolo 14, secondo comma, del detto decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, mentre la Costituzione impone il principio della riserva di legalità nell'imposizione di tributi o contributi, con indispensabile predeterminazione di importi o aliquote massime, elementi che la detta disposizione non prevede. Il Consiglio Nazionale Forense, per di più, pretende anche un contributo annuale di 25,83 euro (anche esso da sé, solitariamente determinato) dai circa 110.000 iscritti negli albi degli avvocati formati e custoditi dai Consigli degli Ordini (territoriali) degli avvocati, non anche iscritti nell'albo dei cassazionisti da esso Consiglio Nazionale tenuto;

lo stesso Consiglio Nazionale Forense, pur pretendendo i contributi annuali a carico degli avvocati cassazionisti e perfino dei non cassazionisti, si è sempre ben guardato dal perseguire con riscossione coattiva i tanti avvocati-cassazionisti e non di fori cronicamente «morosi» (come quello di Velletri ed altri anche di maggiori dimensioni) sull'ingiusta gabella, limitandosi - dove ha potuto - ad accettare dai Consigli dei relativi Ordini importi potestativamente assai ridotti a saldo e stralcio (Napoli, Locri, ecc.), evidentemente non osando affrontare il problema dell'incostituzionalità della pretesa, ma così ingiustamente favorendo gli appartenenti a tali ultimi Ordini, e - ancor più - i cronicamente morosi, a tutto danno degli iscritti negli albi tenuti da Consigli degli Ordini non consapevoli del problema, i quali hanno così per anni ripianato le carenze contributive altrui;

preso infine atto di tale situazione il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma (che è il più importante in Europa) che finora acriticamente aveva provveduto (pur senza alcun obbligo legale) a raccogliere tra

i propri iscritti il contributo preteso dal Consiglio Nazionale Forense, ha deciso di non farsi grazioso strumento della illegittima e comunque incostituzionale ed antistorica pretesa del Consiglio Nazionale Forense, ripugnando una esazione del contributo ingiusto a carico degli avvocati romani sotto gravissima minaccia della sospensione dall'esercizio professionale per morosità, rinunciando a raccogliere il contributo per il Consiglio Nazionale Forense dagli avvocati romani non cassazionisti, non iscritti nell'albo tenuto dal detto Consiglio Nazionale;

dopo eloquentemente lunga inerzia (certamente dovuta alla insicurezza per la insostenibilità giuridica della pretesa) nel mese di agosto 2002 l'allora Presidente del Consiglio Nazionale Forense ha scritto individualmente agli avvocati non cassazionisti romani, invitandoli al pagamento di 25.83 euro, tentando ingiustamente così di debellare la più autorevole (e unica apertamente e motivatamente dichiarata) retenza di un Consiglio a raccogliere un contributo ridetto, onde tentare esso Consiglio Nazionale Forense di evitare la diffusione della argomentata consapevolezza della non debenza, ponendo vessatoriamente ciascun avvocato romano non cassazionista nella penosa condizione di dover pagare i 25.83 euro, per non affrontare l'alternativa di un più costoso giudizio per contestare l'ingiusta pretesa,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare con la massima urgenza per finanziare il detto Consiglio Nazionale Forense con soluzioni e metodi costituzionalmente legittimi, stroncando intanto la persecuzione iniziata nei confronti dei circa 12.000 avvocati non cassazionisti.

(4-03278)

(6 novembre 2002)

RISPOSTA. (*) – La titolarità della potestà impositiva in capo ai Consigli nazionali di imporre un contributo annuale a carico degli iscritti all'albo è attribuita specificatamente dall'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, il cui secondo comma dispone che «i Consigli nazionali determinano la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti nell'albo per le spese del proprio funzionamento». È dunque realizzato il principio costituzionale (articolo 23 della Costituzione) per cui ogni imposizione deve essere prevista dalla legge.

In relazione alla riserva di legge prevista dall'articolo 23 della Costituzione, si osserva inoltre che l'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale n. 382 del 1944 reca il riferimento ad un certo criterio generale, di tipo funzionale, per la fissazione del contributo: il contributo è infatti determinato «per le spese del proprio funzionamento». La legge cioè, indica nelle spese da sostenersi per l'esercizio delle funzioni il criterio di

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

riferimento generale che permette di ritenere soddisfatta anche la riserva di legge di cui all'articolo 23 della Costituzione, unanimemente considerata come riserva di legge relativa (e cioè la legge fissa i principi entro i quali altre fonti subordinate possono intervenire normativamente).

È vero che si tratta di norme promulgate prima della entrata in vigore della Costituzione Repubblicana, ma non v'è dubbio che il riferimento alla contribuzione a carico degli iscritti, anche là dove è usato il termine «tassa» (articolo 7), risulta conforme al dettato costituzionale, in quanto espressione del principio generale di solidarietà che informa la struttura degli enti rappresentativi di professionisti.

Analoghe disposizioni vigono, infatti, per gli altri Ordini professionali.

In senso contrario non sembrano invocabili i principi sopranazionali dettati in ambito europeo, in quanto il mantenimento degli Ordini professionali esistenti, necessariamente implica la possibilità che detti enti esercitino le proprie prerogative, e realizzino – attraverso quelle – le funzioni ad essi attribuite dalla legge, dalle quali sono evidentemente espunte quelle contrastanti con il principio di libera circolazione dei servizi.

In merito poi all'affermazione che in mancanza di una predeterminazione legale, oggettiva dell'importo, occorrerebbe almeno una determinazione negoziale di approvazione preventiva da parte degli onerandi, si evidenzia che tale prospettazione applica a determinazioni di tipo pubblicistico criteri e istituti propri degli enti di diritto privato (associazioni e/o società commerciali); viene inoltre fatto cenno ad una «assemblea annuale di ogni ordine territoriale» con compiti di approvazione preventiva da parte degli onerandi che non è dato di rintracciare nella legislazione vigente in materia.

Si noti che l'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale n. 382 del 1944 dispone per tutti i Consigli nazionali di tutte le professioni (e per gli avvocati tale articolo è richiamato espressamente dal successivo articolo 18).

Per quanto sopra, il Consiglio nazionale forense ha sempre determinato il contributo dovuto dagli iscritti all'albo degli avvocati e ciò è avvenuto senza contestazioni, sia per quanto riguarda l'imposizione, che per quanto riguarda la misura del contributo (da ultimo, euro 25,8 per tutti gli avvocati, euro 51,6 per gli avvocati cosiddetti. cassazionisti). I Consigli dell'ordine hanno sempre riscosso questi contributi e li hanno poi trasmessi al Consiglio nazionale trattenendo una piccola percentuale per le spese (5 per cento).

Tanto premesso, senza alcuna preventiva comunicazione, il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma ha dichiarato ai propri iscritti che non avrebbe più raccolto l'importo spettante al Consiglio nazionale forense (euro 25,8) ritenendolo non dovuto: secondo il Consiglio dell'ordine di Roma, infatti, l'articolo 14 si dovrebbe interpretare in senso restrittivo, laddove si fa riferimento al contributo a carico degli iscritti «all'albo» (e non agli albi), il che indicherebbe che il legislatore avrebbe inteso contemplare non gli iscritti in tutti gli albi degli avvocati ma solo quelli re-

lativi all'albo tenuto dal Consiglio nazionale stesso, e cioè l'albo dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori.

Tale interpretazione non appare condivisibile per una serie concorrente di motivi.

Anzitutto l'interpretazione corretta della norma non permette distinzioni tra «albi», perché l'articolo 14 riferendosi a tutte le professioni indica sostanzialmente tutti gli iscritti di quella professione. Tale norma riguarda infatti una serie ampia di categorie professionali, elencate nell'articolo 1, e si applica alla professione di avvocato in virtù del richiamo operato dall'articolo 18. La normativa in questione, dunque, riguarda tutte le categorie professionali organizzate in albi, sia l'albo unico, locale o nazionale. La dicitura utilizzata dall'articolo 14 deve essere pertanto intesa in senso generico, come riferita a tutti gli iscritti (nell'albo, ove questo sia unico, o negli albi, ove questi siano molteplici). L'imposizione prevista dall'articolo 14 non è l'unica perché in favore dei Consigli dell'ordine locali dispone anche l'articolo 7 per cui «nei limiti strettamente necessari» ogni Consiglio può porre una tassa per l'iscrizione; si precisa poi che nessun pagamento oltre quelli previsti nel citato decreto (cioè quelli previsti nell'articolo 7 e nell'articolo 14) può essere posto a carico degli iscritti. Ciò conferma dunque ancora una volta che l'articolo 14 permette ai Consigli nazionali di richiedere il contributo a tutti gli iscritti.

Vi è ancora un argomento «comparatistico».

Non è dato di rilevare alcun caso di ordinamento professionale nel quale gli iscritti negli albi locali non versino contributi al rispettivo Consiglio nazionale, o, viceversa, Consigli nazionali che non esigano contributi dagli iscritti negli albi locali. Spesso, anzi, gli iscritti negli albi locali sono gli unici che possono contribuire al funzionamento del Consiglio nazionale, non esistendo albi specifici presso il Consiglio nazionale (come nel caso del CNF).

Può essere interessante esaminare alcuni ordinamenti professionali anche successivi al decreto legislativo luogotenenziale citato. Tra questi, l'ordinamento della professione di dottore commercialista (decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067) e l'ordinamento della professione di ragioniere (decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068), che dispongono, nella medesima formulazione, che il Consiglio nazionale «determina la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti negli albi e negli elenchi per le spese del proprio funzionamento».

Si osserva poi che il contributo richiesto annualmente dal CNF agli avvocati italiani risulta essere di misura assai modesta, di gran lunga inferiore rispetto a quanto altri Consigli nazionali sono soliti richiedere agli appartenenti alle rispettive categorie professionali.

Oltre ai riferimenti normativi citati, il fondamento del potere impositivo del Consiglio nazionale nei confronti degli appartenenti alla categoria degli avvocati può essere validamente ricollegato alle funzioni esercitate nell'interesse della categoria, tra le quali spicca innanzitutto la funzione

di rappresentanza istituzionale, alla quale si riconduce la funzione consultiva e di interlocuzione con le istituzioni politiche ed amministrative.

Né poi va dimenticata la funzione giurisdizionale (che ovviamente non si esplica soltanto nei confronti dei cassazionisti ma nei confronti di tutti gli avvocati).

Lo stesso può dirsi per il ruolo svolto dal CNF nel procedimento di elaborazione delle tariffe per tutti gli avvocati, per assicurare la formazione iniziale e la formazione permanente e per quant'altro è riferito ai compiti istituzionali del Consiglio.

È inoltre significativo ricordare che quando vengono a determinarsi conflitti tra gli iscritti e i consigli dell'ordine territoriali (quando ad esempio gli iscritti non pagano i contributi dovuti ai consigli dell'ordine) interviene in loro difesa lo stesso Consiglio Nazionale. Si veda, ad esempio, tra le numerosissime, le decisioni del Consiglio nazionale forense 24 giugno 1999, n. 81, con le quali il Consiglio nazionale ha sanzionato i comportamenti illegittimi degli iscritti che non hanno corrisposto i contributi dovuti ai consigli degli ordini locali, affermando ripetutamente che pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che non adempia al versamento dei contributi anche se arretrati, previsti dal decreto legislativo n. 382 del 1944 a favore del Consiglio dell'ordine locale (nella specie è stata inflitta la sanzione della sospensione a tempo indeterminato sino al pagamento dei contributi dovuti).

Pur nella ovvia scarsità di riferimenti giurisprudenziali (il principio non era mai stato contestato fino ad ora) non è esatto affermare che non esista giurisprudenza sul potere impositivo dei Consigli nazionali. In un caso relativo al mancato pagamento di contributi a favore di un Consiglio locale degli ingegneri, le sezioni unite della Suprema Corte di Cassazione hanno avuto modo di argomentare sul potere impositivo degli ordini, e sulla procedibilità disciplinare a carico degli iscritti che non paghino i contributi per gli organi locali ma anche quelli per gli organi nazionali. Con sentenza n. 11622 del 21 novembre 1997 la Suprema Corte ha affermato che «da queste norme si trae che, se l'iscritto non versa nei termini stabiliti i contributi determinati dal Consiglio dell'ordine e dal Collegio nazionale, contributi tra i quali rientra la tassa annuale, in suo confronto può essere adottato un provvedimento di sospensione dall'esercizio professionale a tempo indeterminato, ma debbono essere osservate le forme del procedimento disciplinare». La lettura della sentenza segnala come la Corte, nella sua composizione più adatta alla funzione nomofilattica, abbia interpretato chiaramente le norme in esame nel senso che i contributi dovuti dagli iscritti negli albi sono sia quelli di cui all'articolo 7 del decreto legislativo citato, destinati alle istanze locali, sia quelli dovuti ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo citato, e destinati alle istanze nazionali, e che alla violazione di entrambi tali obblighi consegue l'esercizio dell'azione disciplinare.

Va inoltre sottolineato che il bilancio del CNF, redatto secondo le disposizioni vigenti in materia, è comunicato alla Corte dei Conti e viene pubblicato per intero, anno per anno, nella rivista «Rassegna forense».

Non corrisponde poi al vero che il Consiglio nazionale forense si è sempre ben guardato dal perseguire con riscossione coattiva i tanti avvocati - cassazionisti e non – di fori cronicamente «morosi», limitandosi, dove ha potuto, ad accettare dai Consigli dei relativi ordini importi assai ridotti a saldo e stralcio, evidentemente non osando affrontare il problema della incostituzionalità della pretesa, ma così ingiustamente favorendo gli appartenenti a tali ultimi ordini territoriali, e – ancor peggio – i cronicamente morosi, a tutto danno degli iscritti negli albi tenuti da Consigli degli ordini non consapevoli del problema, i quali hanno così per anni ripianato le carenze contributive altrui.

Il caso di Roma è assolutamente unico. In passato si sono verificati e ancora si verificano ritardi nei trasferimenti da parte di alcuni Consigli, poi regolarmente saldati, ma non è mai stata messa in dubbio la legittimità dell'imposizione.

In conclusione si osserva che la contestata illegittimità dell'articolo 14 citato è contraddetta dalla puntuale applicazione di tale normativa in sede giudiziaria e che l'interpretazione sostenuta dal Consiglio nazionale forense è stata da ultimo confortata dalla pronunzia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione dianzi citata.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(12 marzo 2003)

CASTAGNETTI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

nel luglio del 2001 il consigliere comunale Roberto Fassoli di Botticino in provincia di Brescia ha inoltrato domanda al sindaco per ottenere in visione il regolamento che disciplina l'Ente casa di riposo;

al suddetto è stato posto un rifiuto accampando presunte garanzie di protezione e di dati personali, del tutto infondate a fronte del diritto sancito dalla legge di poter accedere agli atti dell'Amministrazione della quale fa parte in qualità di consigliere,

si chiede di conoscere quali iniziative si intenda assumere affinché il sindaco di Botticino e in genere gli amministratori di Enti locali operino nel rigoroso rispetto della legge e dei diritti delle minoranze per quanto attiene all'accesso agli atti amministrativi e alla relativa documentazione.

(4-02918)

(17 settembre 2002)

RISPOSTA. – Sulla base degli elementi forniti dall'Ufficio Territoriale del Governo di Brescia, si rappresenta che la documentazione relativamente alla quale il consigliere comunale Roberto Fassoli ha chiesto l'accesso non è nella disponibilità del Comune, ma della locale Casa di Riposo.

Tale Ente, che ha la forma giuridica di un Istituto Pubblico per l'Assistenza e la Beneficienza (IPAB), è dotato di autonomia giuridica, patrimoniale ed amministrativa rispetto al Comune.

Il consigliere comunale, pertanto, nel caso di specie non avrebbe potuto usufruire delle prerogative di cui all'articolo 43, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 (cioè il diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le informazioni e le notizie in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato).

Il consigliere ha comunque ottenuto lo scorso 25 giugno direttamente dalla Casa di Riposo di Botticino copia dello statuto e del regolamento.

Lo stesso Ente non ha, invece, consentito al signor Fassoli l'accesso a dati personali, a tutela della *privacy*, nonché per carenza di interesse ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 241 del 1990.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

D'Alì

(10 marzo 2003)

DE PAOLI. – *Ai Ministri delle attività produttive e dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso:

che nel comune lombardo di Villa di Serio è in progetto la costruzione di una nuova centrale elettrica alimentata a metano che dovrebbe produrre 190 megawatt di energia rispetto agli 80 attualmente prodotti dalla vecchia centrale alimentata a oli combustibili;

che il Comitato tutela ambiente e salute della Bassa Valle Seriana protesta contro tale decisione perché la zona dove dovrebbe sorgere la centrale è stata dichiarata «critica» dalla Regione Lombardia sotto il profilo ambientale;

che a pochi metri di distanza, sull'altra sponda del Serio, esiste già la centrale di Pigna di Alzano e che i dati diffusi dall'Atlante sulla mortalità in Lombardia dimostrano che nella zona in questione c'è un'altissima percentuale di decessi legati a problemi respiratori;

che a Bergamo ogni anno, a seguito dell'utilizzo di metano, si disperdono nell'aria 3 milioni di tonnellate di anidride carbonica e che la nuova centrale, da sola, ne produrrebbe 600 mila;

che per alimentare il nuovo impianto sarà necessario costruire un metanodotto che da Crema correrà fino a Villa di Serio attraversando decine di comuni, scardinando colline, aziende agricole, terreni e rovinando inesorabilmente zone caratteristiche;

che la stessa Commissione ministeriale incaricata della Valutazione di Impatto Ambientale, dopo essersi recata sul posto per valutare il progetto, lo ha già parzialmente modificato,

si chiede di sapere se il Governo non ritenga opportuno bloccare l'iter di queste nuove strutture in attesa dell'attuazione di un piano energe-

tico regionale, attualmente inesistente, necessario a pianificare al meglio questo tipo di impianti.

(4-02819)

(31 luglio 2002)

RISPOSTA. – Ai generali obiettivi di diversificazione delle fonti primarie di energia e di riduzione dei costi nella produzione di energia elettrica i quali da lungo tempo costituiscono vincoli strutturali del sistema elettrico nazionale, si è aggiunta di recente la necessità del rafforzamento del parco di generazione al fine di evitare crisi ed interruzioni della fornitura di energia elettrica, soprattutto nel prossimo triennio.

Per far fronte a tale emergenza nel medio termine il Governo ha adottato il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, (cosiddetto decreto «sbloccacentrali»), che ha permesso di ricondurre in unico procedimento, dai tempi certi e definiti, la valutazione delle varie iniziative energetiche proposte per nuove centrali, ivi comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio dell'impianto medesimo. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al pregiudiziale espletamento della procedura di valutazione dell'impatto ambientale e al raggiungimento di un'intesa con la Regione interessata; inoltre nel corso del procedimento, sono obbligatoriamente raccolti i pareri motivati del comune e della provincia nel cui territorio ricade l'impianto.

Peraltro, nel mese di settembre dello scorso anno è stato sancito un accordo tra Governo, Regione, Province, Comuni e Comunità montane per «l'esercizio dei compiti e delle funzioni di rispettiva competenza in materia di produzione di energia elettrica», (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 2002), in cui sono individuati criteri generali di valutazione dei progetti presentati per l'autorizzazione e definite linee comuni per l'espletamento delle attività amministrative di rispettiva competenza, in materia di produzione di energia elettrica.

In merito alla richiesta di autorizzazione presentata dalla società Italgas Spa per il ripotenziamento di un impianto di produzione di energia elettrica nel territorio del Comune di Villa di Serio, alimentato a olio combustibile – dagli attuali 90 MW circa ai 190 MW circa prodotti con utilizzo di metano – è stato avviato il procedimento amministrativo in base alla legge n. 55 citata e nel mese di giugno dello scorso anno si è tenuta la prima riunione della Conferenza dei servizi. Il progetto in questione prevede la realizzazione delle opere connesse che comprendono un metanodotto di circa 40 km (interessante il territorio di 19 Comuni) e un elettrodoto, le cui strutture, già esistenti, dovranno essere rese compatibili con le esigenze del nuovo impianto.

Nell'ambito della riunione sopra richiamata la società ha esposto le caratteristiche del progetto ed ha evidenziato che, per tale iniziativa, è previsto l'utilizzo delle più moderne tecnologie per la riduzione dell'impatto ambientale. È stata, inoltre, avanzata la richiesta di documentazione integrativa relativa al progetto di ripotenziamento e una relazione più detta-

gliata sulla progettazione del metanodotto citato; la società ha presentato la documentazione integrativa in data 25 luglio 2002.

L'insieme delle osservazioni di carattere ambientale evidenziate dall'onorevole interrogante saranno oggetto della valutazione dell'impatto ambientale per la cui istruttoria tecnica è preposta una apposita Commissione presso il Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio. In tale sede saranno tenuti in considerazione gli interessi di tutela dell'ambiente e della salute e valutato l'impatto sul territorio, tenendo conto anche delle altre realtà industriali, come la centrale di Pigna di Alzano. Solo nel caso di favorevole pronuncia di compatibilità ambientale, le Amministrazioni direttamente interessate saranno successivamente chiamate ad esprimere le rispettive determinazioni e la Regione, in particolare, chiamata ad esprimere l'intesa di cui alla legge n. 55 del 2002, elemento necessario per il rilascio dell'autorizzazione.

In ogni caso, la richiesta di sospensione degli *iter* di autorizzazione non è compatibile con l'attuazione di una legge appositamente emanata per fronteggiare una situazione di criticità strutturale che i dati ufficiali sul settore elettrico dimostrano ampiamente.

Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive

DELL'ELCE

(26 febbraio 2003)

DI SIENA, DE ZULUETA, ROTONDO, DE PETRIS. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* – Premesso:

che nel corso degli incontri che hanno avuto a Baghdad, nell'ambito di una missione politica organizzata dalla coalizione contro la guerra in Iraq, gli scriventi hanno appreso che il Governo italiano ha ritenuto «politicamente inopportuno» trasmettere alla competente autorità delle Nazioni Unite la richiesta per l'apertura di un corridoio aereo per un volo offerto dall'Alitalia con un carico di medicinali a Baghdad;

che l'iniziativa, nata su impulso di Betty Williams e sottoscritta da numerosi suoi colleghi Premi Nobel, da associazioni non governative e della società civile tra cui la Croce Rossa, ha lo scopo di portare in Iraq medicine, al fine di lenire le sofferenze di una popolazione così duramente martoriata da decenni di guerra e da un odioso e opprimente *embargo* che ha prodotto solo povertà ed emergenza umanitaria,

si chiede di sapere quali siano le ragioni del mancato invio da parte del Governo italiano della richiesta di apertura di un corridoio aereo alle Nazioni Unite, atto peraltro dovuto e non soggetto a valutazione politica diversa da quella delle Nazioni Unite stesse.

(4-03494)

(5 dicembre 2002)

RISPOSTA. – In relazione a quanto indicato nell'interrogazione in questione, il Governo italiano ha formalmente richiesto il 4 dicembre 2002 al Comitato 661 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite l'autorizzazione all'effettuazione del volo umanitario in Iraq organizzato dall'Organizzazione *World Centers of Compassion for Children International*.

Tale autorizzazione è stata concessa lo scorso 10 dicembre, circostanza di cui sono stati tempestivamente informati i promotori dell'iniziativa, e la missione umanitaria si è effettivamente svolta lo scorso 17 dicembre.

il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

MANTICA

(12 marzo 2003)

FLORINO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che il problema della disoccupazione affligge il Meridione e particolarmente la regione Campania e la città di Napoli percorsa ogni giorno da cortei di disoccupati;

che oltre alla endemica crisi occupazionale si manifestano situazioni paradossali con ulteriori crisi che investono settori e società operanti sul mercato del lavoro;

che da tempo la società Janell srl, con sede legale in Pozzuoli (Napoli), svolge servizi di portierato presso le strutture pubbliche, come l'Azienda Universitaria Policlinico Federico II di Napoli, e presso l'Università degli studi di Napoli, Federico II – Polo delle scienze e tecnologie, con alle dipendenze oltre cento addetti;

che, inopinatamente, il 15 febbraio 2002 la Procura della Repubblica di Napoli ha emanato un provvedimento di sequestro preventivo nei confronti della Janell intimandola a fermare l'attività di servizi di portierato in quanto illegale ed illegittima;

che il pubblico ministero, dottor Marco del Gaudio, e il giudice per le indagini preliminari, Lucio Aschettino, hanno ritenuto che per svolgere tale attività occorre la licenza prefettizia *ex* articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, quella che solitamente è rilasciata per l'esercizio degli istituti di vigilanza privata – guardiania armata;

che in precedenza il TAR, con due sentenze, e il Consiglio di Stato, con un'altra, avevano respinto il ricorso di alcuni istituti di vigilanza su due differenti bandi con relativi appalti aggiudicati alla società Jannel ritenendo che il servizio richiesto non richiedeva l'applicazione dell'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza in quanto trattavasi di servizi di custodia e guardiania non armata;

che lo stesso Ministro dell'interno per quanto concerne la vigilanza disarmata ha specificato che servizi quali assistenza clienti, *reception* e portierato esulano dall'alveo della vigilanza privata e pertanto non necessitano di autorizzazione *ex* articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

che in Italia le società che svolgono attività di portierato sono all'incirca 950, con oltre 100.000 addetti, in Campania circa 140;

che ove si interpretasse, nel resto del Paese, così come avvenuto a Napoli la norma dell'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza migliaia di famiglie seguirebbero la vicenda drammatica delle oltre cento famiglie napoletane costrette a subire le conseguenze del provvedimento emanato ed applicato nei confronti della società Janell srl e dei suoi dipendenti;

che il settore degli Istituti di Vigilanza - guardiania armata - è particolarmente attivo sul mercato, preponderante nel controllo e nell'aggiudicazione di appalti, attento nel chiudere il mercato a nuovi soggetti che con tipologia diversa entrano nel mercato applicando tariffe medio-basse,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali iniziative, pur nel rispetto della autonomia giudiziaria, il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per verificare eventuali errori commessi dai magistrati sulla interpretazione dell'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

se non intenda per la gravità del problema avvalersi per una verifica *ad horas* degli ispettori del Ministero presenti da qualche settimana nella Procura della Repubblica di Napoli.

(4-01936)

(10 aprile 2002)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione in oggetto indicata, si rappresenta che il provvedimento di sequestro preventivo della società Janell s.r.l. confermato in sede di riesame, risulta sorretto da adeguata e congrua motivazione.

Infatti, il pubblico ministero titolare delle indagini ha rilevato come le prestazioni effettuate dall'impresa di cui trattasi attengono specificatamente ad un rapporto che riveste le caratteristiche proprie dell'attività di vigilanza o custodia di beni, sottoposti come tale alla licenza prefettizia di cui all'articolo 134 Testo unico sulle leggi di pubblica sicurezza, e ciò a prescindere dall'utilizzazione di armi nell'espletamento del servizio. Quel che rileva, in altri termini, è che l'attività di vigilanza o di custodia, se gestita in forme organizzate, ponendosi come attività integrativa rispetto a quella normalmente ed istituzionalmente svolta dagli organi di polizia, rappresenta un potenziale pericolo per la libertà personale dei singoli, soggetti ad un rapporto di supremazia funzionale non più soltanto ad opera delle forze di polizia, ma anche di una serie, astrattamente illimitata, di soggetti privati, ai quali è quindi richiesta l'autorizzazione prefettizia di cui sopra. Nel caso di specie, l'attività in concreto svolta dalla società Janell è quella di vigilanza e custodia di beni per conto di soggetti privati e della pubblica amministrazione, sebbene indicata, nel relativo contratto di prestazione d'opera, come attività di portierato: del resto, come evidenziato dallo stesso pubblico ministero è costante l'orientamento

giurisprudenziale secondo cui è necessario avere riguardo all'attività effettivamente svolta e non già a quanto formalmente dichiarato.

Va comunque osservato, al di là dei profili di merito della specifica vicenda che il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza dopo l'abrogazione dell'articolo 62, che si riferiva al portierato presupponente una relazione diretta tra titolare dei beni e portiere, non contempla la figura dell'impresa incaricata di tale attività per conto di terzi, prodotta in tempi relativamente recenti dalla evoluzione del mercato dei servizi.

Pertanto, anche al fine di superare le incertezze e le controversie della giurisprudenza in materia, è stato costituito presso il Ministero dell'interno un gruppo tecnico di lavoro, con il compito di predisporre un disegno di legge che, innovando le disposizioni vigenti, contempli specificamente lo svolgimento di servizi custodia e portierato per conto di terzi da parte di imprese di servizi, come ipotesi distinta dalla prestazione di servizi di vigilanza per mezzo di guardie giurate.

Il Ministro dell'interno ha comunicato che il disegno di legge in materia di «sicurezza sussidiaria» sarà sottoposto quanto prima alle decisioni del Consiglio dei ministri.

Alla luce di quanto precede, non si ritiene esservi margine per promuovere qualsivoglia iniziativa, ovvero per intervenire con un'ispezione mirata, stante la correttezza dell'operato sia del Sostituto procuratore che del Giudice per le indagini preliminari.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(12 marzo 2003)

FLORINO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che il Consigliere comunale e Assessore alla Polizia Municipale del Comune di Brusciano (Napoli) signor Nicola Marotta con nota della Prefettura è stato dichiarato ineleggibile per una vecchia sentenza definitiva e pertanto era da ritenersi illegittima la candidatura alle elezioni del 2001;

che la ineleggibilità aveva coinvolto un altro Consigliere dottor Nicola Ferone del Comune di Nola (Napoli), attualmente commissariato, rimosso dall'incarico per incompatibilità;

che le note tardive della Prefettura di Napoli sulla ineleggibilità di Consiglieri comunali comporta non pochi pregiudizi sul prosieguo e funzionamento degli organi elettivi e delle sue rappresentanze,

si chiede di conoscere:

se oltre ai fatti indicati in premessa esistano negli altri Comuni del Napoletano casi di incompatibilità e/o ineleggibilità.

se non si intenda accertare le responsabilità scaturite dai ritardi nella verifica dei requisiti degli eletti da parte dell'organo prefettizio preposto alla verifica.

(4-03439)

(27 novembre 2002)

RISPOSTA. – In merito a quanto evidenziato nell'interrogazione in oggetto indicata si premette che, in conformità al principio generale per cui ogni organo collegiale è competente a deliberare sulla regolarità dei titoli di appartenenza dei propri componenti, la verifica di eventuali cause ostative all'espletamento del mandato è compiuta con la procedura consiliare prevista dall'articolo 69 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e, in ultima istanza, in sede giurisdizionale.

Negli specifici casi prospettati si rappresenta, sulla base delle informazioni fornite dall'Ufficio territoriale del Governo di Napoli che in data 4 ottobre 2002 il locale comando provinciale dei Carabinieri ha comunicato a detto ufficio che a carico del signor Nicola Marotta, nato a Napoli il 3 settembre 1960, consigliere ed assessore del comune di Brusciiano eletto nella tornata elettorale del maggio 1991, è stata pronunciata una sentenza di condanna ai sensi dell'articolo 318, comma 2, e articolo 62-bis del codice penale, dalla Corte di appello di Napoli il 5 ottobre 1989, e divenuta definitiva il 6 gennaio 1990.

In relazione a detta segnalazione e per consentire l'attivazione dei poteri di cui agli articoli 58 e 59 del decreto legislativo n. 267 del 2000, l'Ufficio territoriale del Governo di Napoli ha chiesto notizie al locale tribunale di sorveglianza, acquisendo l'ordinanza n. 2722 del 12 aprile 2002, con la quale il citato organo ha, tra l'altro, rigettato l'istanza di riabilitazione presentata dal signor Marotta in ordine alla sentenza di cui sopra.

Pertanto, in data 6 novembre 2002 la Prefettura di Napoli, terminata l'istruttoria, ha riferito quanto sopra al sindaco del comune di Brusciiano ed al Presidente della Sottocommissione elettorale mandamentale presso il comune di Marigliano per gli adempimenti di competenza.

Successivamente, il sindaco di Brusciiano, con nota del 25 novembre 2002, ha comunicato che nella seduta del 22 novembre 2002 il Consiglio comunale ha deliberato la revoca *ex* articolo 58 del decreto legislativo n. 267 del 2000 del provvedimento di convalida, riferito alle elezioni amministrative del 13 maggio 2001, relativamente al consigliere comunale signor Nicola Marotta e la convalida della elezione del consigliere comunale signor Mario Porriciello, primo dei non eletti nella lista n. 2 Casa delle libertà in sostituzione del revocato signor Marotta.

Per quanto concerne, poi, il consigliere dottor Nicola Ferone, l'Ufficio territoriale del Governo di Napoli ha fatto conoscere che, da una verifica della documentazione ai propri atti, non risulta che nel civico consesso di Nola sia stato eletto un componente con tale nominativo.

Risulta, invece, che nel periodo dal 25 maggio 2000 al 2 maggio 2002 ha rivestito la carica di consigliere comunale di Nola il dottor Antonio Ferone, magistrato del TAR della Campania.

Peraltro, non risulta che lo stesso sia stato rimosso per incompatibilità, così come sostenuto dall'onorevole interrogante, in quanto il Consiglio comunale di Nola è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, essendosi verificata l'ipotesi di cui all'articolo 141, comma 1, lettera b) n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

il Sottosegretario di Stato per l'interno
D'ALÌ

(10 marzo 2003)

GARRAFFA. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

il Corpo dei Vigili del fuoco operante in Palermo ha in questi anni mostrato le proprie capacità professionali evidenziando uno spirito di abnegazione al servizio impareggiabile;

già negli scorsi anni componenti del Corpo hanno sacrificato in servizio la loro vita;

a seguito del sisma che ha colpito la città di Palermo e la Provincia anche coloro che erano in ferie sono rientrati in servizio;

l'impegno del Corpo sul versante delle verifiche *post* terremoto e gli interventi continuano a susseguirsi;

è riscontrabile la carenza sia di uomini che di mezzi;

i sindacati hanno unitariamente manifestato il malessere dell'intero Corpo,

l'interrogante chiede di sapere:

quali iniziative si intenda avviare per rimpinguare adeguatamente l'organico dei Vigili del fuoco di Palermo;

di quali risorse si intenda avvalersi per un significativo rinnovo di strutture e mezzi dell'insediamento del Corpo nella città di Palermo.

(4-03168)

(16 ottobre 2002)

RISPOSTA. – Si rappresenta che con decreto ministeriale n. 203/9101 del 20 dicembre 2002 il Comando di Palermo, unitamente a quello di Catania, è stato riclassificato. Le conseguenti modifiche di organico del comando stesso come riportato nel citato decreto ministeriale «saranno operative dalla entrata in vigore del primo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo di aumenti di organici».

In merito al secondo quesito dell'interrogazione in oggetto, si fa presente che in attesa di ulteriori finanziamenti che consentano l'incremento dei mezzi su tutto il territorio nazionale, sono in corso i lavori di trasformazione e adeguamento di un complesso edilizio da destinare a sede ope-

rativa del distaccamento di Palermo Nord. È stata, altresì, avviata la realizzazione della nuova sede del distaccamento di Corleone, che si prevede possa completarsi nel 2004.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

BALOCCHI

(28 febbraio 2003)

MAFFIOLI. – *Ai Ministri delle politiche agricole e forestali e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

da una indagine a campione posta in essere dalla Commissione di Vigilanza e Controllo sulla regolarità delle gare e del gioco relativi alle corse dei cavalli sulla corsa Tris è emerso un quadro preoccupante riferito alla regolarità della corsa stessa;

vi sono in corso indagini della Magistratura che interessano varie corse Tris (circa 50) che ultimamente hanno anche portato all'arresto di numerose persone appartenenti all'ambiente ippico;

in un momento di rilancio della scommessa sulla corsa Tris, al fine di garantire entrate essenziali per un comparto sempre più in crisi sotto il profilo finanziario, tale quadro risulta molto pericoloso in quanto può generare una disaffezione del pubblico degli scommettitori per una corsa su cui gravano dubbi circa la regolarità e che comunque provocano ulteriori danni all'immagine del prodotto;

è da tenere presente che la Tris concorre alla formazione del totale delle scommesse ippiche (2000 milioni di euro annui circa) in misura superiore al 20% del totale; dunque non sfugge la rilevanza che la organizzazione delle corse Tris riveste per il settore,

l'interrogante chiede di sapere se siano state attivate le iniziative più volte preannunciate dai vertici dell'UNIRE per ricondurre all'interno dell'Ente l'organizzazione della corsa Tris e quali altre iniziative l'UNIRE intenda prendere o abbia già intrapreso per garantire e rafforzare le attività di controllo in ordine a detta corsa.

(4-03549)

(12 dicembre 2002)

RISPOSTA. – Con riferimento alla questione evidenziata nell'interrogazione in oggetto, si premette, innanzi tutto, che l'indagine a campione, posta in essere dalla Commissione Vigilanza e Controllo sulla regolarità delle gare e del gioco relativi alle corse Tris, concerne 16 corse effettuate nel periodo gennaio 2000-giugno 2001.

Giova segnalare, però, che in precedenza le corse Tris che potevano destare sospetto, per un rapporto fra gioco anomalo e vincite anomale a livello nazionale (dato non campionato su specifiche agenzie), raggiungevano una percentuale del 50 per cento, mentre, le Tris inquisite dall'UNIRE su segnalazione delle giurie (cioè corse non «dubbe» ma poste

sotto inchiesta per irregolarità del loro svolgimento) raggiungevano una percentuale del 10 per cento.

Dal 2000 in poi, le corse Tris inquisite dall'UNIRE, su segnalazione delle giurie, sono state due su ottocento, pari allo 0,25 per cento.

In merito a quanto segnalato nell'interrogazione, in particolare, si precisa che l'indagine a campione muove dall'analisi di gioco anomalo in alcune particolari agenzie (e non a livello nazionale), che non trova riscontro sia nei responsi delle giurie in ordine allo svolgimento delle corse (le gare sono state giudicate perfettamente regolari) sia negli operatori ippici e nella stampa specializzata, nonché in indagini giudiziarie.

Infatti, non risulta che vi siano indagini della magistratura su corse successive al 1999; mentre, per le due corse Tris che sono state denunciate a segnalate dalle giurie nella relazione ufficiale, l'UNIRE, nell'ambito delle sue competenze, ha provveduto ad adottare severe sanzioni.

A ciò si aggiunga che, non risulta vi siano provvedimenti cautelari restrittivi della libertà personale, in relazione a fatti concernenti corse Tris successive al 1999.

Del resto, si ricorda che la trasparenza, regolarità e spettacolarità delle corse Tris è stata più volte apprezzata da tutta la stampa tecnica di settore; il che ha segnato una marcata inversione di tendenza rispetto agli altri giochi e scommesse.

Infatti, il movimento delle scommesse Tris, una volta allargata la rete di raccolta, ha avuto un incremento del 30 per cento, a dimostrazione proprio della validità del prodotto e della ritrovata affezione del pubblico degli scommettitori.

L'UNIRE, al fine di garantire la regolarità delle corse Tris, ha incrementato la presenza di propri funzionari in ogni corsa, tenendo costanti contatti con gli organi di polizia ed attuando sul piano tecnico il sistema della intercambiabilità, che prevede la partecipazione di guidatori e fantini dal nord al sud e viceversa, in modo tale da favorire lo svincolo della corsa da eventuali pressioni della piazza.

Inoltre, sono state adottate misure strategiche, che possono così riassumersi:

avocazione a sè della formulazione e della confezione delle corse non demandate più agli handicapper locali, il che evita qualsiasi pressione a livello locale;

puntuale e puntigliosa verifica dell'osservanza dei Regolamenti da parte di tutti gli operatori ippici, ivi comprese le Società di corse;

utilizzo sempre maggiore di strutture informatiche e telematiche (controllo schede finimenti, scadenze vaccinazioni, *performances* dei cavalli, stato delle sanzioni disciplinari, verifica della idoneità dei recinti di isolamento e delle scuderie);

rigoroso controllo antidoping.

Quanto, infine, all'organizzazione delle corse Tris, si fa presente che l'UNIRE ha in programma, sicuramente, di ricondurre la stessa all'interno dell'Ente, attraverso l'istituzione di un apposito Ufficio Tris, aperto sette

giorni alla settimana, dotato di strutture informatiche idonee e che preveda la presenza di personale idoneo negli orari di programmazione delle corse ed in quelli immediatamente successivi.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali

ALEMANNO

(13 marzo 2003)

MALABARBA. – *Al Ministro della comunicazioni.* – Premesso che: il giorno 29 ottobre 2002 si è svolto presso la Fortezza da Basso di Firenze il convegno Assobiomedica-ITIM «Telemedicina: problematiche aperte per il suo sviluppo»; il programma prevedeva la partecipazione di Marcello Canali come rappresentante del Ministero delle comunicazioni, Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione con una relazione avente ad oggetto «Infrastrutture e *standard* di comunicazione»;

nella relazione tenuta dal signor Canali (che si fregia del titolo accademico di ingegnere che non ha), che è stata giudicata dagli esperti del settore non conforme alla platea a cui si riferiva in quanto composta da medici, imprenditori del settore elettromedicale, tecnici, venivano svolte considerazioni, a nome del Ministero delle comunicazioni, che testimoniavano la non conoscenza della situazione nazionale e delle singole Regioni ignorando il fondamentale aspetto dell'innovazione in atto nella Pubblica amministrazione: il sistema nazionale/regionale/locale di *e-government* (e le relative specifiche sotto il profilo del sistema confederato di servizi) e il ruolo delle Regioni dopo le modifiche del Titolo V della Costituzione, con particolare rilievo rispetto alla normativa in ambito sanitario e alle applicazioni ICT in tale settore; il signor Canali ha affermato, inoltre, che la Regione Lombardia costituisce il modello della sperimentazione e dell'innovazione e deve servire da riferimento a tutte le altre Regioni ignorando che non esiste una Regione-guida nel settore della telemedicina,

si chiede di sapere:

se il signor Canali sia stato nominato dal Ministro o da chi altro nel Ministero a tenere la conferenza «Infrastrutture e *standard* di comunicazione» e se fosse in missione inviato dall'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione;

se le considerazioni portate nella relazione tenuta al convegno di cui sopra siano le opinioni ufficiali del Ministero delle comunicazioni.

(4-03699)

(23 gennaio 2003)

RISPOSTA. – Al riguardo si significa che per la partecipazione al convegno Assobiomedica-ITIM «Telemedicinq: problematiche aperte per il suo sviluppo», che si è svolto a Firenze il 29 ottobre 2002, l'Istituto superiore per le comunicazioni e le tecnologie dell'informazione, che non

è stato coinvolto nè nell'organizzazione nè nel patrocinio di tale manifestazione, ha iscritto una sola unità e precisamente il Capo tecnico Raffaele Cappucci, corrispondendo all'organizzazione la relativa quota di iscrizione pari a euro 200,00.

Per quanto riguarda il «funzionario tecnico sviluppo e qualità» signor Marcello Canali si fa presente che lo stesso vanta una pluriennale professionalità, acquisita anche in campo internazionale, sulle reti ed infrastrutture di telecomunicazioni essendo da sempre applicato nello specifico settore ed è spesso inviato, come nel caso in questione, da vari organi proprio per le sue particolari conoscenze tecniche.

Il Ministro delle comunicazioni

GASPARRI

(11 marzo 2003)

MEDURI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle comunicazioni, dell'economia e delle finanze, della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso:

che Poste Italiane SpA con esultanza e viva soddisfazione annuncia e diffonde attraverso costosi mezzi di comunicazione di massa offerte di servizi qualitativamente a livello europeo;

che slogan, fitti e quotidiani, pubblicizzano servizi con inviti accattivanti sulla varietà, convenienza e alta qualità dei prodotti offerti da una SpA in regime di solido benessere, attraverso impregnanti, capillari indicazioni su attività vecchie e nuove: posta celere – pacco celere – vaglia in tempo reale – polizze assicurative – obbligazioni – azioni – prestiti – mutui – libretti – buoni – conti correnti come e migliori di quelli di banche ed altri prodotti;

che, in realtà, la politica del risanamento mostra strane e incomprensibili contraddizioni:

la spesa relativa al personale è sostanzialmente quasi la stessa, nonostante il trionfalistico risultato del rapporto costo-ricavi sceso dal 90 per cento al 65 per cento;

l'etimo «postale» risulta trascurato, tradito e sempre più «tetragono ai colpi di ventura»: uffici chiusi, aperti a giorni alterni o a orario ridotto, file interminabili agli sportelli, forme e riforme alterne sui «numeretti e sulle transenne», distribuzione fantasma di oggetti postali poi ritrovati in boschi o in fogne, euroconvertitori spediti dalla Presidenza del Consiglio mai giunti a destinazione, ferie negate e di quantità impressionante riferite ad anno o anni precedenti, straordinari non pagati, pressioni psicologiche, professionalità maltrattate, operatore unico (direttore di ufficio e portalettere allo stesso tempo) eccetera. Le accuse, i disastri, gli interventi quotidiani di autorità comunali, regionali e politiche riportati dalla stampa offrono ampio e squallido quadro clinico di Poste Italiane Spa,

si chiede di sapere:

quale sia l'esatto ammontare, per il periodo 2000/2001, della spesa relativa al personale distinta per quello dipendente e quello dirigenziale;

quale sia la spesa delle missioni per il periodo 2000/2001 specificandone il titolo (per esempio, quale quella a carico del servizio legale);

quale sia la spesa sostenuta nell'anno 2000 e sino ad oggi per contenzioso distinto fra quello riferito al personale e quello ad altre cause;

quale sia la spesa per consulenze esterne, a che titolo, e a chi siano affidate durante il periodo da gennaio 2000 ad oggi;

quale sia la spesa del *restyling* sostenuto per circa 850 su 14.000 uffici postali e quale quella correlata per i collegamenti in rete e l'acquisto dei mezzi per la telematica, automatizzazione e meccanizzazione;

quale sia la spesa per la pubblicità, per l'anno 2000 e sino ad oggi, con l'indicazione delle singole testate (periodici, televisione, radio);

quante siano le nuove assunzioni (da gennaio 2000 ad oggi) con compensi annuali che si dicono attestati su 80 – 90 milioni;

quali e a che prezzo e a chi siano alienati pregiati e non pregiati immobili;

se siano puntualmente rispettate le norme sul trattamento del personale e nella compilazione del bilancio;

quale sia l'integrità o meno del complesso patrimoniale;

se, infine, emergano, previ accertamenti, responsabilità e interessi personali a carico di dirigenti e quali siano le relative sanzioni.

(4-01856)

(27 marzo 2002)

RISPOSTA. – Al riguardo, nel far presente che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei ministri, si ritiene opportuno ribadire che a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni la gestione aziendale rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.

Ciò premesso, si fa presente che Poste Italiane spa – interessata in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame – ha ritenuto di precisare che le valutazioni e le determinazioni in materia di trattamento economico sia del personale in generale, sia, ancor di più, delle posizioni di livello dirigenziale, rientrano nella sfera delle decisioni e delle scelte aziendali di natura precipuamente gestionale che, oltre all'ovvio rispetto degli impegni assunti in sede di contrattazione con i rappresentanti del personale, tengono conto delle responsabilità e degli obiettivi corrispondenti a ciascuna posizione.

I livelli retributivi sono in stretta relazione con le capacità professionali richieste dalle posizioni ricoperte e costituiscono un importante aspetto di politica industriale che la società non ritiene di dover indicare nella maniera disaggregata richiesta, al fine di non fornire elementi di valutazione alle imprese concorrenti.

D'altra parte il controllo sul corretto esercizio delle prerogative aziendali avviene, come è noto, attraverso i prescritti interventi degli organi a ciò preposti sia interni sia esterni alla società.

Tutto ciò premesso, in merito alle varie richieste contenute nell'atto parlamentare in esame la medesima società Poste ha comunicato che la spesa relativa agli incarichi di consulenza esterna è stata di circa 6,8 miliardi di lire, a fronte di 55 incarichi avviati o conclusi nell'anno 2001, mentre le iniziative pubblicitarie attraverso gli organi di stampa hanno comportato investimenti per circa 4,6 miliardi di lire, sempre in riferimento all'anno 2001.

Per ciò che attiene, inoltre, alle spese per la realizzazione di opere di *restyling* di tipo *standard* negli uffici postali, la spesa sostenuta - secondo quanto comunicato da Poste italiane - è compresa fra i 1.000 ed i 1.200 euro/mq, in linea con i prezzi correnti sul mercato.

Relativamente, infine, alla vendita di immobili di proprietà della ripetuta società Poste non può che confermarsi quanto comunicato con la nota prot. n. GM/132900/478/4-1830/int/BP del 28 novembre 2002.

Il Ministro delle comunicazioni

GASPARRI

(11 marzo 2003)

MINARDO. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

il Dipartimento degli affari interni e territoriali non ha ancora provveduto alla liquidazione del contributo ordinario previsto per il corrente anno in favore di molti Comuni;

tale stato di fatto specialmente in Sicilia e nella Provincia di Ragusa in particolare crea numerose difficoltà di cassa che nella maggiore parte dei casi pregiudicano l'esercizio delle spese correnti per la gestione di ogni Ente Pubblico Territoriale, ivi compreso il pagamento di forniture essenziali come luce e telefono e soprattutto il pagamento dello stipendio al personale dipendente;

ritenuto che la situazione appare ancora più grave e quantomeno strana in considerazione del fatto che il competente Dipartimento ha fatto sapere a molti Comuni interessati al problema che il contributo ordinario non è disponibile perché è stato erogato in favore dei Comuni del Nord quale rimborso IRPEF, mentre sono rimasti esclusi dalla erogazione del contributo ordinario molti Comuni di Sicilia e Calabria con popolazione superiore a 15.000 abitanti,

si chiede di sapere:

se risponda al vero la citata e palese discriminazione perpetrata a danno di molti Comuni della Sicilia e della Calabria e nello specifico di alcuni Comuni della provincia di Ragusa, ivi compreso il Comune di Modica, che per il ritardo nella erogazione dei fondi del contributo ordinario si trovano in un pesante situazione di cassa che addirittura non consente il pagamento di numerose spese ordinarie;

quali provvedimenti urgenti si intenda intraprendere allo scopo di consentire l'erogazione delle somme previste, valutando anche l'opportunità di un apposito e specifico impinguamento del capitolo di bilancio relativo ai fondi ordinari proprio per evitare ogni e qualsiasi disparità di trattamento tra i Comuni.

(4-02339)

(11 giugno 2002)

RISPOSTA. - In merito alla problematica esposta, relativa alla mancata erogazione del contributo ordinario nei confronti di alcuni comuni, si fa presente, innanzitutto, che le complesse procedure informatiche e gli adempimenti che intervengono negli atti di erogazione dei trasferimenti erariali sono svolti da questo Ministero con il massimo impegno ed in base alla normativa vigente, senza alcuna discriminazione tra i comuni del Sud e quelli del Nord Italia.

I trasferimenti erariali ai comuni fino a 50.000 abitanti vengono erogati, per l'anno 2002, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto 21 febbraio 2002, n. 3 del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, che disciplina le modalità di erogazione dei trasferimenti erariali agli enti locali.

Le scadenze previste dal provvedimento sono state rispettate, senza alcun danno per gli enti locali e soprattutto senza distinzioni di appartenenza geografica. Infatti, sono stati effettuati i pagamenti relativi al contributo ordinario, per tutti gli enti locali, compresi anche quelli della Sicilia e della Calabria, nel modo seguente:

- 1) provvedimento del 18 marzo 2002: erogazione della prima rata dei contributi ordinari;
- 2) provvedimento del 21 maggio 2002: erogazione della seconda rata dei contributi ordinari;
- 3) provvedimento del 2 dicembre 2002: erogazione in acconto della terza rata dei contributi ordinari, che raggiunge il 91,29 per cento delle somme spettanti.

Diversamente, le provincie ed i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, tra i quali anche Modica, sono sottoposti al controllo dei flussi finanziari che, nel caso specifico, è finalizzato alla riduzione delle giacenze. Infatti, l'articolo 47, comma 1. della legge 27 dicembre 1997, n.449, e l'articolo 66, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dispongono che, al fine di ridurre le giacenze degli enti, i pagamenti a carico del bilancio dello Stato vengano effettuati al raggiungimento dei limiti di giacenza che, per categorie di enti, sono stabiliti con decreto dal Ministro del tesoro. Pertanto, la discriminante per effettuare i pagamenti è data dalla popolazione degli enti locali (50.000 e non 15.000 abitanti, come riportato nell'interrogazione) e, comunque, mai dall'appartenenza ad uno specifico territorio, sia esso a nord od a sud del Paese.

Inoltre, si evidenzia che, al fine di far fronte alle impellenti necessità finanziarie degli enti locali soggetti al monitoraggio dei flussi di cassa, è stata adottata una particolare procedura che consente a detti enti di richiedere celermente, via telefax, l'erogazione di trasferimenti erariali pari alle loro motivate ed immediate necessità finanziarie, nell'arco temporale di pochissimi giorni. Ovviamente, tali pagamenti attengono ai trasferimenti erariali spettanti all'ente locale sia per gli anni pregressi che per tutto il corrente esercizio finanziario. In quest'ultimo caso, pertanto, vengono superate le scadenze temporali stabilite per i pagamenti, determinando anticipazioni di erogazioni sugli importi spettanti nell'anno in corso. Tale procedura è stata attivata per tutti i comuni che ne hanno fatto richiesta.

Quanto, poi, all'affermazione attribuita al Dipartimento per gli affari interni e territoriali circa la mancata disponibilità del contributo ordinario per favorire il pagamento della compartecipazione IRPEF ai comuni del Nord Italia, si rammenta che il comma 3 dell'articolo 67 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, istitutivo della compartecipazione IRPEF, ha stabilito che la compartecipazione pari al 4,5 per cento del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è istituita per i comuni delle regioni a statuto ordinario. L'applicazione di tale norma prevede, per tutti i comuni delle regioni a statuto ordinario, la riduzione della spettanza nella misura pari al gettito stesso della compartecipazione. La Sicilia, in quanto regione a statuto speciale, non è interessata da tale meccanismo compensativo, poiché la compartecipazione in tale regione viene gestita autonomamente.

Per logica di esclusione, si chiarisce che i comuni facenti parte della regione Calabria sono uniformati a quelli delle regioni a statuto ordinario e, pertanto, le loro spettanze sono soggette a riduzione nei limiti dell'assegnazione della compartecipazione IRPEF.

Infine, per il caso specifico del comune di Modica, si comunicano, di seguito, gli estremi dei pagamenti effettuati dal Ministero dell'interno dal mese di giugno 2002 (data dell'interrogazione) e relativi alla spettanza 2002:

- provvedimento del 12 giugno 2002 - euro 17.318,63: erogazione dei contributi a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti (in misura pari al 99 per cento della spettanza per il 2002);

- provvedimento del 19 luglio 2002 - euro 256.321,14: erogazione della prima rata dei contributi ordinari;

- provvedimento del 21 agosto 2002 - euro 2.289.674,81: erogazione della seconda rata dei contributi ordinari;

- provvedimento del 20 settembre 2002 - euro 1.636.126,05: erogazione in acconto della terza rata dei contributi ordinari, pari al 90 per cento della spettanza dell'anno 2002, per insufficienza di cassa;

- provvedimento del 3 febbraio 2003 - euro 476.303,65: erogazione del saldo del contributo ordinario anno 2002;

– provvedimento del 3 febbraio 2003 – euro 729.846,47: erogazione del 50 per cento del contributo sviluppo investimenti provvisoriamente spettante per l'anno 2003.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

D'Alì

(10 marzo 2003)
